

m.dg <b>TRIBUNALE DI PIACENZA</b> 03303202202		
N. <b>367</b>		
<b>11 MAR 2015</b>		
Funzione <b>4</b>	Macroattività <b>5</b>	Attività <b>3</b>
Fascicolo	Sottofascicolo	

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, qualora ciò sia previsto dalla legge, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

che allo stato le altre ipotesi - a titolo esemplificativo - in cui è prevista la sostituzione della sanzione criminale con il lavoro di pubblica utilità sono le seguenti:

- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- gli artt.186 c.d.s., , 187 c.d.s., l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell'Ente **COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE** il quale rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr.Italo M.Ghitti, Presidente del Tribunale di Piacenza**, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l'ente **Comune di Gragnano Trebbiense C.F. 00230280331** sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **Sindaco Avv. Patrizia Calza**, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, preferibilmente residenti nel Comune di Gragnano Trebbiense, prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. L'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- manutenzione e cura del verde pubblico;

- **pulizia e manutenzione ordinaria delle strade e dei beni pubblici siti sul territorio;**
- **sistemazione o riordino dell'archivio comunale;**

Precisando che l'orario di svolgimento dell'attività dovrà corrispondere con l'orario del personale comunale e precisamente da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 13.30, il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 (nei mesi da ottobre a maggio).

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **Ing. Ambrosino Stefano – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio e Demanio;**
- **Geom. Foletti Natalino – Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente;**
- **Avv. Patrizia Calza – Responsabile del Servizio Segreteria Generale;**

L'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente **Comune di Gragnano Trebbiense** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente **Comune di Gragnano Trebbiense**

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.

Piacenza, 11 MAR, 2015

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE  
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE



Spadaco

Patrizia Calza



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Italo M. Ghitti